




COMUNE DI NAPOLI

Lo Statuto del Comune di Napoli

COMUNE DI NAPOLI

Lo Statuto

Testo approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16.10.'91 (BURC del 14.01.'92 - V suppl. al n. 2 del 13.01.'92), e successivamente rielaborato a seguito degli adeguamenti alle disposizioni contenute nella legge 25 marzo 1993, n. 81 (BURC del 26.09.'95 – I suppl. al n. 46 del 25.09.'95).

Sottoposto ad ulteriori modifiche con:

- *deliberazioni consiliari n. 15 dell'11 febbraio e n. 21 del 16 febbraio 2005 e ripubblicato, per le sole parti modificate, sul BURC n. 28 del 30.05.2005;*
- *deliberazione consiliare n. 19 del 30 marzo 2006 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC n. 22 del 15.05.2006;*
- *deliberazione consiliare n. 24 del 22 settembre 2011 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC n. 1 del 02.01.2012;*
- *deliberazione consiliare n. 29 del 31 luglio 2012 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC n. 73 del 26.11.2012;*
- *deliberazione consiliare n. 7 del 20 marzo 2017 con ripubblicazione, per la sola parte modificata, sul BURC n. 51 del 26.06.2017*

Art. 1 - Il Comune di Napoli

Art. 2 - Lo statuto

TITOLO I - FINALITÀ E VALORI FONDAMENTALI

Art. 3 - Finalità

Art. 4 - Cultura e tutela dell'ambiente e del paesaggio

Art. 5 - Memoria storica

Art. 6 - Economia e sviluppo

Art. 7 - Città solidale

TITOLO II - PARTECIPAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I - ISTANZE-PETIZIONI E PROPOSTE

Art. 8 - Titolarità

Art. 9 - Istanze e petizioni

Art. 10 - Proposte

Art. 11 – Associazioni, consulta e organizzazioni di volontariato

CAPO II - REFERENDUM CONSULTIVO

Art. 12 - Oggetto

Art. 13 - Termine per la richiesta

Art. 14 - Titolari del diritto di iniziativa

Art. 14 bis - Diritto di voto

Art. 15 - Comitato dei garanti

Art. 16 - Indizione del referendum

Art. 17 - Esiti del voto

Art. 18 - Referendum delle municipalità

Art. 19 - Consultazione popolare

CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 20 - Forme e modalità

Art. 21 - Partecipazione delle associazioni

CAPO IV - VISIONE E ACQUISIZIONE DI ATTI

Art. 22 - Visione e acquisizione di atti da parte dei Consiglieri comunali e delle municipalità

Art. 23 - Visione e acquisizione degli atti da parte dei cittadini

Art. 24 - Disciplina regolamentare

CAPO V - DIFENSORE CIVICO

Art. 25 - Istituzione

Art. 26 - Elezione e durata in carica

Art. 27 - Poteri e funzioni

Art. 28 - Sede, dotazione organica, indennità

TITOLO III - GLI ORGANI

CAPO I

Art. 29 - Organi del Comune

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 30 - Attribuzioni

Art. 31 - Funzionamento

Art. 32 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio comunale

Art. 33 - Commissioni permanenti e Commissioni speciali

Art. 34 - Commissione di indagine

Art. 35 - Consulta delle donne

Art. 36 - Consiglieri

Art. 37 - Gruppi consiliari, Conferenza dei Presidenti

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 38 - Composizione

Art. 39 - Funzionamento

Art. 40 - Attribuzioni

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 41 - Attribuzioni

Art. 42 - Il Vice Sindaco

TITOLO IV - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

CAPO I - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DEL PERSONALE

Art. 43 - Organizzazione amministrativa

Art. 44 - Personale

Art. 45 - Uffici per la gestione del personale e per le relazioni sindacali

Art. 46 - Segretario Generale

Art. 47 - Vice Segretario Generale

CAPO II - DIRIGENZA

Art. 48 - Competenze e responsabilità dei dirigenti

Art. 49 - Incarichi di direzione

Art. 50 - Contratti ed esperti

CAPO III - INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA

Art. 51 - Tipologia, presupposti, modalità

**CAPO IV - RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE E
ISTITUZIONI**

Art. 52 - Criteri e modalità

TITOLO V - SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 53 - Finalità e criteri generali

Art. 54 - Gestione dei servizi pubblici

CAPO II - AZIENDE SPECIALI

Art. 55 - Natura e funzioni

Art. 56 - Statuto

Art. 57 - Consigli di amministrazione e Presidente

Art. 58 - Direttore

Art. 59 - Atti fondamentali

Art. 60 - Rapporti con il Comune

CAPO III - ISTITUZIONI

Art. 61 - Natura e funzioni

Art. 62 - Costituzione

Art. 63 - Consiglio di amministrazione

Art. 64 - Presidente

Art. 65 - Direttore

Art. 66 - Personale

Art. 67 - Controlli

CAPO IV - SOCIETÀ PER AZIONI

Art. 68 - Costituzione

CAPO V - MUTAMENTO DELLA FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 69 - Criteri generali per modifiche della forma di gestione

TITOLO VI - COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I - STRUTTURE

Art. 70 - Finalità

Art. 71 - Consorzi per la gestione di servizi

CAPO II - ACCORDO DI PROGRAMMA

Art. 72 - Iniziative e conclusioni

Art. 73 - Variazioni di strumenti urbanistici

TITOLO VII - FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I - RISORSE FINANZIARIE E BENI

Art. 74 - Finanza comunale

Art. 75 - Bilancio e programmazione finanziaria

Art. 76 - Beni

CAPO II - ATTIVITÀ NEGOZIALE

Art. 77 - Attività contrattuale

Art. 78 - Scelta del contraente

CAPO III - REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA

Art. 79 - Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 80 - Requisiti, elezione, durata in carica

Art. 81 - Controllo di gestione

TITOLO VIII - DECENTRAMENTO

Art. 82 - Municipalità.

Art. 83 - Consigli delle Municipalità, composizione, organizzazione interna e scioglimento

Art. 84 - Presidente della Municipalità - Elezione e compiti

Art. 85 – La Giunta della Municipalità

Art. 86 - Conferenza dei Presidenti delle Municipalità

Art. 87 – Commissioni consiliari

Art. 88 – Funzioni delle Municipalità

Art. 89 - Attribuzioni di risorse

Art. 90 - Ordinamento delle Municipalità

Art. 91 - Regime degli atti

TITOLO IX - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 92 - Regolamenti comunali

Art. 93 - Revisione dello statuto

Art. 1
Il Comune di Napoli

1. Il Comune di Napoli cura gli interessi e promuove lo sviluppo della comunità insediata nel proprio territorio, assumendo a valore fondamentale la tutela della persona umana e cooperando con lo Stato e con gli altri soggetti di autonomia.
2. Il Comune di Napoli opera nello spirito della identità storica napoletana nel contesto nazionale ed internazionale.
3. Il Comune di Napoli quale città europea e del mondo fa propri gli intenti della Carta Europea e delle Autonomie Locali e opera per la sua attuazione.

Art. 2
Lo Statuto

1. Lo statuto è la carta fondamentale del Comune e della comunità napoletana.
2. Lo statuto organizza il Comune secondo i principi dell'efficienza, efficacia e trasparenza dell'azione amministrativa, del decentramento, della partecipazione e della programmazione.
3. Il Comune di Napoli è titolare di autonomia statutaria, regolamentare e finanziaria, nel rispetto dell'unità ed indivisibilità della Repubblica, e nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione e dalle leggi.

TITOLO I
FINALITÀ E VALORI FONDAMENTALI

Art. 3
Finalità

1. Il Comune di Napoli:
 - a) informa la sua azione ai valori della libertà, della uguaglianza, della solidarietà;
 - b) opera per superare le discriminazioni esistenti e per determinare le effettive condizioni di pari opportunità;

- c) opera e promuove iniziative tese alla tutela della natura e di tutte le specie viventi.
2. Il Comune di Napoli, anche al fine di tutelare le generazioni future, riconosce i beni comuni in quanto funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali della persona nel suo contesto ecologico e ne garantisce il pieno godimento nell'ambito delle competenze comunali.
 3. Il Comune di Napoli consolida e sviluppa il ruolo di Napoli città d'Europa e del Mediterraneo, promuove la cooperazione e lo scambio tra i popoli conformemente alle tradizioni storiche proprie della città, alle sue risorse culturali, ed alla sua natura di comunità aperta.

Il Comune di Napoli si impegna a favorire iniziative dirette al superamento della questione meridionale.

4. Il Comune riconosce alla Città di Napoli il ruolo di "Città di Pace e Giustizia" a vocazione mediterranea e solidaristica, rispettosa dei diritti fondamentali di ciascuno, convinta che il disarmo, lo sviluppo umano e la cooperazione internazionale sono indispensabili per il rispetto dei principi della giustizia sociale e dell'interdipendenza e indivisibilità di tutti i diritti umani: economici, sociali, civili, politici, culturali;

Art. 4

Cultura e tutela dell'ambiente e del paesaggio

1. La cultura e la tutela dell'ambiente e del paesaggio costituiscono valori fondamentali per l'identità e lo sviluppo di Napoli. A tal fine il Comune promuove e valorizza il patrimonio artistico, storico e monumentale, nonché quello ambientale e culturale anche attraverso il riequilibrio territoriale.

Art. 5

Memoria storica

1. È istituito l'archivio Storico Municipale di Napoli. I fondi archivistici documentari sono costituiti dalle dotazioni e dai fondi municipali degli Enti e delle Aziende municipali, culturali e di servizio della città.

Art. 6

Economia e sviluppo

1. Il Comune di Napoli favorisce lo sviluppo del sistema produttivo locale e promuove azioni positive per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, coniugando difesa ambientale e sviluppo e tutela gli esercizi ed i mestieri tipici locali; adegua le attività e i programmi di sviluppo alle innovazioni determinate dal progresso tecnologico e scientifico.
2. Il Comune di Napoli attua una organica politica di intervento per le attività collegate con il mare per lo sviluppo del turismo.

Art. 7

Città solidale

1. Il Comune di Napoli attua una organica politica di sostegno a favore dei cittadini disabili, promuovendo il superamento di tutte le barriere architettoniche, ed assicurando l'effettiva partecipazione alla vita della città, della infanzia e della terza età.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE E ACCESSO AGLI ATTI

CAPO I

Istanze, Petizioni e Proposte

Art. 8

Titolarità

1. I cittadini, singoli o associati, presentano istanze, petizioni e proposte agli organi comunali e delle Municipalità concernenti la tutela degli interessi pubblici, collettivi e diffusi.

Art. 9

Istanze e petizioni

1. Qualora l'istanza o la petizione sia sottoscritta da cinquecento elettori residenti nel Comune, o da cento elettori residenti in una singola Municipalità, il Sindaco o il Presidente della

Municipalità la assegnano all'organo comunale o della Municipalità competente, che é tenuto a pronunciarsi sulla legittimità e sul merito entro il termine di sessanta giorni.

Art. 10

Proposte

1. La proposta consiste in uno schema di atto deliberativo ed é sottoscritta da almeno diecimila elettori residenti nel Comune o cinquecento residenti nella Municipalità.
2. La proposta viene presentata da un comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali, che provvede alla raccolta delle sottoscrizioni.
3. Il Sindaco o il Presidente della Municipalità assegnano la proposta all'organo comunale o della Municipalità competente che é tenuto a deliberare su di essa entro novanta giorni.
4. La deliberazione deve essere trasmessa al Comitato promotore entro 10 giorni dalla sua esecutività.
5. Qualora la proposta sia rigettata o su di essa l'organo competente non adotti deliberazioni nel termine prescritto, il comitato promotore può produrre richiesta di referendum consultivo nelle forme stabilite dal capo II del presente titolo dello statuto. In tal caso, le sottoscrizioni raccolte per la proposta vengono computate ai fini del quorum per la richiesta di indizione di referendum.

Art. 11

Associazioni, consulta e organizzazioni di Volontariato

1. Il Comune di Napoli valorizza e promuove le libere forme associative come sedi di sviluppo della personalità dei singoli e strumento di partecipazione all'amministrazione locale.
2. A tal fine il Comune costituisce appositi organismi di partecipazione per settori organici di intervento, con funzioni consultive e propositive dei competenti organi dell'Amministrazione di cui è istituito apposito albo.
3. E' istituito l'albo comunale delle associazioni di volontariato, cui possono accedere le associazioni che ne facciano richiesta in conformità al regolamento.
4. Le associazioni iscritte all'albo esercitano il diritto di istanza e petizione.

5. Il regolamento disciplina l'albo comunale delle associazioni e stabilisce particolari forme di partecipazione da parte di associazioni rivolte, per proprio statuto, alla tutela dei diritti degli immigrati. Il Regolamento determina, inoltre, le modalità attraverso cui associazioni, organizzazioni di volontariato e movimenti o comitati di cittadini, che ne facciano richiesta, possono accedere alle strutture e ai servizi del Comune.
6. Per il conseguimento delle proprie finalità di carattere sociale, civile e culturale il Comune riconosce l'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, favorendone l'apporto originale.

CAPO II

Referendum Consultivo

Art. 12

Oggetto

1. Il Referendum consultivo può riguardare proposte, modifiche o revoche di atti a contenuto non vincolato o questioni attinenti alle materie di competenza comunale o della Municipalità.
2. Il referendum non é ammesso:
 - a) in materia di imposte, tasse, corrispettivi e tariffe;
 - b) per gli atti di designazione, nomina, revoca;
 - c) per gli atti concernenti il personale dipendente del Comune, delle Municipalità delle Aziende e delle Istituzioni;
 - d) per gli atti concernenti la salvaguardia dei diritti delle minoranze e degli immigrati.
3. Il quesito referendario deve rispondere a requisiti di chiarezza ed omogeneità.

Art. 13

Termine per la richiesta

1. Le richieste di referendum sono presentate entro il 30 settembre di ogni anno secondo le norme del Regolamento.

2. Quando la consultazione riguarda una proposta presentata ai sensi dell'art. 10 c. 5 del presente statuto, che sia stata rigettata dall'organo comunale competente, o per la quale non sia stata adottata alcuna determinazione nel termine stabilito dal medesimo art. 10 la richiesta deve essere presentata entro un termine stabilito dal regolamento, decorrente dalla data del rigetto della proposta ovvero dalla scadenza del termine entro il quale l'organo comunale avrebbe dovuto pronunciarsi.

Art. 14

Titolari del diritto di iniziativa

1. Il referendum può essere indetto ad iniziativa di un numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Napoli non inferiore a ventimila.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, la richiesta di referendum è avanzata da un Comitato promotore composto da almeno tre cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune che provvede, secondo le norme del regolamento, alla raccolta delle firme entro il 31 dicembre dell'anno in cui viene presentata la richiesta.

Art. 14 bis

Diritto di voto

1. Sono ammessi al voto nel referendum consultivo i cittadini, italiani e di Stati esteri, iscritti nelle liste anagrafiche dei residenti nel Comune, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
2. Il Regolamento detta le disposizioni per la formazione delle liste elettorali.

Art. 15

Comitato dei garanti

1. E' istituito il Comitato dei garanti per il referendum, di cui fanno parte il Segretario Generale del Comune, il Presidente del Consiglio comunale, ed altri cinque componenti eletti dal Consiglio comunale con voto limitato a 3 preferenze, e scelti esclusivamente fra magistrati,

anche in quiescenza, professori universitari di materie giuridiche, avvocati e notai con almeno dieci anni di esercizio professionale, dirigenti dello Stato, Procuratori dello Stato.

2. Il Comitato dei garanti:

- a) verifica la regolarità della richiesta di referendum;
- b) giudica sull'ammissibilità del referendum con riferimento a quanto disposto dal precedente art. 12 c. 2 del presente statuto;
- c) verifica la regolarità delle operazioni di voto.

Art. 16

Indizione del referendum

1. Il Sindaco, secondo le norme di cui al Regolamento, indice il referendum per una data compresa tra il 15 maggio ed il 30 giugno dello stesso anno.
2. Il referendum non può svolgersi nel semestre anteriore alla scadenza del Consiglio comunale.
3. Nel caso di scioglimento del Consiglio comunale restano sospese le procedure referendarie in corso; esse vengono riprese, su richiesta del comitato dei promotori nel caso di iniziativa popolare o degli altri titolari dell'iniziativa di cui al precedente art. 14, decorsi sei mesi dalla data di insediamento del nuovo Consiglio.
4. La consultazione referendaria si svolge in un'unica giornata.

Art. 17

Esiti del voto

1. Gli esiti del voto referendario sono posti all'ordine del giorno degli Organi comunali competenti, Consiglio Comunale e Giunta, ciascuno nell'ambito delle proprie specifiche competenze, per le eventuali determinazioni conseguenti, nella prima seduta utile e comunque non oltre novanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

Art. 18

Referendum delle Municipalità

1. Nelle Municipalità può essere indetto Referendum secondo le norme del regolamento comunale sulle Municipalità.

Art. 19

Consultazione popolare

1. Il Comune e le Municipalità possono consultare la popolazione su questioni di particolare rilevanza, rispettivamente di interesse comunale e delle Municipalità secondo le modalità e con gli effetti stabiliti dal regolamento.

CAPO III

Partecipazione al Procedimento Amministrativo

Art. 20

Forme e modalità

1. Il responsabile del procedimento amministrativo ne comunica l'avvio ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale é destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge devono intervenire.
2. I soggetti portatori di interessi pubblici e privati individuati con regolamento hanno facoltà di intervenire nel procedimento.
3. L'Organo comunale competente può concludere in forma scritta, senza pregiudizio per i diritti dei terzi e nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con i destinatari del procedimento individuati dal primo comma del presente articolo, quando essi ne abbiano avanzato formale proposta.
4. La facoltà di stipulare gli accordi di cui al precedente comma é esclusa per i procedimenti tributari e per quelli diretti alla adozione di atti normativi, di pianificazione e di programmazione, salvi i casi previsti espressamente dalla legge.

Art. 21

Partecipazione delle associazioni

1. Le associazioni iscritte nell'albo hanno facoltà di intervenire nel procedimento ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto.

CAPO IV

Visione e acquisizione di atti

Art. 22

Visione e acquisizione di atti da parte dei Consiglieri comunali e delle Municipalità

1. I Consiglieri Comunali e delle Municipalità hanno diritto di prendere visione immediata, presso gli Uffici competenti, dei provvedimenti e dei connessi atti preparatori e istruttori.
2. I Consiglieri Comunali e delle Municipalità hanno diritto di ottenere copia degli atti e provvedimenti di cui al comma precedente, anche se richiesti all'interno di interrogazioni ed interpellanze e anche se provenienti dagli organismi assembleari delle Commissioni Permanenti entro quarantotto ore dalla richiesta, salvi termini più brevi nei casi di connessione con argomenti posti all'ordine del giorno di adunanze del Consiglio Comunale o della Municipalità convocato d'urgenza.

Art. 23

Visione e acquisizione degli atti da parte dei cittadini

1. E' istituito, presso il Comune e presso ciascuna Municipalità, l'Ufficio per la visione e acquisizione da parte dei cittadini dei provvedimenti e degli atti dell'Amministrazione.
2. All'ufficio per la visione e acquisizione é data notizia di tutti gli atti degli Organi deliberativi dell'Ente.
3. L'ufficio acquisisce altresì copia dell'albo dei fornitori, dell'elenco delle ditte e dei professionisti di fiducia del Comune. Presso l'ufficio per la visione é istituita l'anagrafe informatizzata degli appalti di opere pubbliche, delle concessioni di opera pubblica e delle forniture. In tale anagrafe dovranno essere censiti, per ciascun appalto, concessione o fornitura, i dati relativi a modalità di affidamento, ditte invitate, aggiudicatario ed ogni altro elemento significativo in ordine al procedimento di conclusione e all'esecuzione delle convenzioni.
4. I cittadini hanno diritto di ottenere, entro il termine di 30 giorni, e con il solo pagamento delle spese, copia integrale di tutti i provvedimenti adottati dal Comune e dalle Municipalità.

Art. 24

Disciplina regolamentare

1. Le modalità di funzionamento dell'Ufficio per la visione e quelle per il rilascio di copia degli atti ai consiglieri comunali e delle Municipalità e ai cittadini sono stabilite con regolamento.
2. Gli atti degli organi comunali sono pubblicati nel Bollettino del Comune secondo le norme del regolamento che ne stabilirà la periodicità ed i contenuti tra i quali si indicano in particolare l'elenco degli atti amministrativi del Comune riguardanti l'assetto del territorio, l'attività edilizia privata, le opere pubbliche dei trasporti pubblici e la salute dei cittadini ed inoltre le delibere di approvazione dei progetti di opere pubbliche, i relativi appalti, concessioni e concessionari, la denominazione delle singole imprese facenti parte di consorzi o di associazioni temporanee di imprese. Inoltre dovrà essere specificata l'opera pubblica e l'oggetto dell'appalto della concessione, la registrazione e gli estremi delle convenzioni. Per l'attività edilizia dovranno essere indicati l'oggetto della concessione edilizia, la sua esatta ubicazione, il proprietario attuale dell'immobile e il nome del progettista e del direttore dei lavori.

CAPO V

Difensore civico

Art. 25

Istituzione

1. E' istituito l'Ufficio del difensore civico a garanzia della imparzialità, della legalità, della trasparenza e del buon andamento dell'Amministrazione comunale.
2. Possono richiedere l'intervento del difensore civico i residenti sul territorio comunale, anche se non cittadini italiani.
3. Il Difensore civico esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Municipalità.

Art. 26

Elezione e durata in carica

1. Il difensore civico è eletto dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti a scrutinio segreto.
2. La designazione avviene tra i cittadini del Comune che diano garanzia di comprovata competenza ed esperienza in materia giuridico-amministrativa.
3. Le condizioni di eleggibilità e compatibilità sono quelle previste nel regolamento.
4. Il difensore civico dura in carica cinque anni e comunque fino all'elezione del successore, che è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare susseguente alla scadenza del quinquennio, e di tutte le successive fino all'elezione.
5. Il difensore civico non è rieleggibile.
6. Il difensore civico, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni, può essere revocato dal Consiglio comunale a maggioranza dei due terzi dei componenti.
7. Il Presidente del Consiglio Comunale pone all'ordine del giorno del Consiglio Comunale la prima elezione del difensore civico entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

Art. 27

Poteri e funzioni

1. Il difensore civico interviene, d'ufficio o su istanza, a tutela di chi sia leso nei diritti o interessi per abusi, disfunzioni, carenze dell'Amministrazione comunale e delle amministrazioni delle Municipalità, sollecitando gli adempimenti omessi anche in via sostitutiva.
2. Presenta annualmente una relazione sull'attività svolta, che è posta all'ordine del giorno della prima adunanza successiva del Consiglio Comunale.
3. Può promuovere il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti ove, nello svolgimento dei suoi compiti, ravvisi elementi di responsabilità.
4. E' tenuto al segreto di ufficio ai sensi delle leggi vigenti.
5. Gli Organi e gli Uffici del Comune e delle Municipalità prestano al difensore civico la collaborazione necessaria all'esercizio delle sue funzioni, in particolare fornendogli, senza possibilità di opporre il segreto di ufficio, informazioni e copia degli atti o documenti che egli ritenga di acquisire.

Art. 28

Sede, dotazione organica, indennità

1. Il Sindaco con apposito decreto assegna al difensore civico i locali ed i mezzi necessari all'esercizio delle sue funzioni, nonché il personale, che ne dipende funzionalmente.
2. Al difensore civico spetta un'indennità di funzione.

TITOLO III GLI ORGANI

CAPO I

Art. 29

Organi del Comune

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco.

CAPO II

Il Consiglio Comunale

Art. 30

Attribuzioni

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e controllo politico e amministrativo del Comune e a tali fini approva gli atti fondamentali. Il Consiglio esercita altresì il potere d'iniziativa e di proposta.
2. Il Consiglio esercita le proprie funzioni con le modalità previste dal presente statuto, dalla legge e dal regolamento.
3. Non può delegare le proprie funzioni agli altri organi.
4. Il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio comunale è disciplinato dallo statuto e dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 31

Funzionamento

1. Il Consiglio é convocato e presieduto dal Presidente, che determina d'intesa con la conferenza dei capigruppo, l'ordine del giorno con le proposte del Sindaco e dei Consiglieri.
2. Il Consiglio é convocato in via ordinaria almeno una volta al mese; è, altresì, convocato, entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei Consiglieri, ponendo all'O.d.G. gli argomenti proposti.
3. Qualora il Presidente del Consiglio comunale non proceda alla convocazione, vi provvede immediatamente il Consigliere anziano, fissando la data della riunione entro i dieci giorni successivi al termine anzidetto.
4. In caso di assoluta urgenza, il Sindaco, la conferenza dei capigruppo, o la metà più uno dei Consiglieri, possono richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio comunale entro ventiquattro ore.
5. Le deliberazioni del Consiglio in prima convocazione sono validamente adottate con la presenza della metà dei componenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che la legge e lo statuto non richiedano una maggioranza diversa; in seconda convocazione, con la presenza di almeno un quinto dei Consiglieri. Altre modalità delle sedute in seconda convocazione sono demandate al regolamento.
6. Nelle materie di propria competenza il Consiglio comunale delibera acquisendo i pareri di legge, che vanno formulati almeno 3 giorni prima della seduta, salvo i casi di urgenza. Gli emendamenti alle proposte di deliberazione, che, secondo la valutazione del Segretario Generale, non comportino modifiche sostanziali al contenuto dell'atto, non sono soggette ai pareri di regolarità tecnica.
7. Entro tre giorni liberi dalla data della convocazione, viene data comunicazione ai Consiglieri dell'o.d.g., dei pareri e delle proposte di emendamento; nello stesso termine sono depositate presso la Segreteria del Consiglio le proposte di delibera all'O.d.G.
8. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

Art. 32

Elezione del Presidente e del Vice-Presidente del Consiglio comunale

1. Il Consiglio nella prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, elegge fra i Consiglieri comunali il Presidente a scrutinio segreto con la maggioranza dei 4/5 (quattro quinti) dei Consiglieri assegnati.
La seduta, ai fini della operatività del comma precedente è comunque valida con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. Se nelle prime due votazioni non viene raggiunta la maggioranza di cui al comma precedente, nelle successive è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Non può essere eletto Presidente il Sindaco.
4. Successivamente alla elezione del Presidente, nella stessa seduta, si procede alla elezione di due Vice presidenti con voto limitato.
5. Nel caso di dimissioni o morte del Presidente, il Consiglio comunale è convocato dal Vice Presidente più anziano d'età, entro dieci giorni per la nomina del Presidente.
6. Per l'elezione del Presidente, in sede di prima applicazione di questo statuto, la seduta sarà convocata il 30° (trentesimo) giorno dalla entrata in vigore dello statuto stesso. In caso di mancata elezione nella prima seduta, la seconda dovrà essere convocata il 45° (quarantacinquesimo) giorno successivo e la eventuale terza il 90° (novantesimo) giorno dalla prima.

Art. 33

Commissioni permanenti e Commissioni speciali

1. Il Consiglio si articola in Commissioni permanenti in modo di assicurare la corrispondenza all'organizzazione amministrativa del Comune. Sono comunque da prevedere una Commissione per gli affari istituzionali, una Commissione per la parità dei diritti, una Commissione per la parità dei diritti tra uomini e donne ed una Commissione per la trasparenza presieduta da un esponente della minoranza.
2. Le Commissioni svolgono attività istruttoria e di proposta per tutti gli atti di competenza del Consiglio, salvo che per le proposte dichiarate urgenti dal Sindaco.
Le Commissioni prendono, altresì, visione di tutti gli atti deliberativi della Giunta municipale.

Le Commissioni esprimono parere su richiesta degli organi del Comune. Tali pareri devono essere resi entro il termine massimo di trenta giorni dalla richiesta, qualora non sia stabilito un diverso termine a norma del regolamento, e allorquando la particolarità della materia non richieda l'applicazione di un termine di proroga, deliberato dalla Commissione stessa. Decorso il termine l'organo richiedente può prescindere dal parere.

3. La Commissione per gli affari istituzionali dirime le questioni di interpretazione del regolamento consiliare deliberando a maggioranza assoluta dei componenti. La Commissione stessa procede alla verifica dell'attuazione ed applicazione dello statuto.
4. Gli Assessori possono intervenire ai lavori delle Commissioni anche su richiesta dei rispettivi Presidenti.
5. Le sedute delle Commissioni non sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.

Art. 34

Commissioni di indagine

1. Il Consiglio può costituire, a maggioranza assoluta dei componenti, Commissioni di indagine su materie di interesse della comunità locale e sull'attività dell'Amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, degli Enti dipendenti dal Comune.
2. Le Commissioni di cui al precedente comma possono avvalersi di esperti esterni, che sono vincolati al pari dei Consiglieri alla riservatezza sui lavori della Commissione.
3. Gli organi e i funzionari comunali non possono opporre alle Commissioni di indagine il segreto di ufficio, eccetto per gli atti a cognizione dell'autorità giudiziaria.

Art. 35

Consulta delle donne

1. E' istituita la consulta delle donne elette nel Consiglio comunale e nei Consigli delle Municipalità, con funzione di consulenza in materia di "pari opportunità".

Art. 36

Consiglieri

1. I Consiglieri possono esercitare l'iniziativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio e presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni, risoluzioni, ordini del giorno.

2. Hanno diritto di prendere visione degli atti e dei provvedimenti comunali secondo le modalità stabilite dal titolo II, capo IV, dello statuto e dal regolamento per l'accesso.
3. E' Consigliere anziano il consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale elettorale.
4. Al fine di realizzare la piena integrazione sociale, alle sedute del Consiglio comunale partecipa, con solo diritto di parola, un cittadino extracomunitario, eletto secondo le modalità fissate da apposito regolamento.
5. All'atto dell'insediamento il Consiglio comunale dichiara la ineleggibilità degli eletti per i quali sussista alcuna delle cause stabilite dalla legge e segnala al Ministro dell'Interno, per gli adempimenti di competenza, gli eletti per i quali sussistano cause di rimozione.
6. La segnalazione al Ministro dell'Interno é dovuta anche quando alcune delle cause di rimozione si verificano nel corso del mandato consiliare.
7. Qualora, successivamente alla convalida, intervengano cause di decadenza o di sospensione dei Consiglieri, il Presidente, avutane formale conoscenza, adotta i relativi provvedimenti senza indugi e trasmette gli atti al Consiglio comunale, che dispone nella seduta immediatamente successiva all'avvenuta comunicazione.

Art. 37

Gruppi consiliari. Conferenza dei Presidenti

1. Nella prima seduta del Consiglio, subito dopo la convalida degli eletti e l'elezione del Presidente, ciascun Consigliere dichiara a quale gruppo intenda appartenere.
2. Ciascun gruppo deve essere composto da almeno tre Consiglieri tra i quali viene nominato il Presidente, fatto salvo il diritto di costituire gruppo per gli eletti o l'eletto di una lista che abbia regolare rappresentanza nel Parlamento della Repubblica, attraverso la costituzione di un gruppo parlamentare. Sono fatti salvi i diritti quesiti.
3. Ove non intervenga la dichiarazione di cui al primo comma del presente articolo, ovvero non sia raggiunto il numero minimo stabilito dal comma precedente, il Consigliere é iscritto d'ufficio al gruppo misto.
4. La conferenza dei Presidenti é sentita sulla formulazione dell'ordine del giorno, collabora alla organizzazione dei lavori del Consiglio ed esercita le altre funzioni ad essa demandate con regolamento.

CAPO III
La Giunta Comunale

Art. 38
Composizione

1. La Giunta é composta dal Sindaco e dagli Assessori, tra cui il Vice Sindaco, da lui designati.
2. La Giunta deve prevedere un assessorato con competenza per la trasparenza, la partecipazione e l'informazione, che si avvale di un Ufficio all'uopo costituito ed opera affinché i principi di partecipazione e di informazione previsti dalla legge e dallo statuto trovino puntuale ed effettiva applicazione.
3. Gli Assessori devono essere in possesso delle condizioni per l'eleggibilità a Consigliere comunale e sono scelti privilegiando i requisiti di professionalità e di esperienza. Entro 15 giorni dalla nomina gli Assessori presentano alla Segreteria del Consiglio comunale un dettagliato curriculum.
4. Il Sindaco conferisce agli Assessori le singole deleghe amministrative anche prescindendo dalle attribuzioni degli Uffici comunali e ne informa il Consiglio.

Art. 39
Funzionamento

1. La Giunta é convocata e presieduta dal Sindaco, che formula l'ordine del giorno tenendo conto delle proposte degli Assessori.
2. In assenza del Sindaco, la Giunta é presieduta dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano d'età.
3. La Giunta delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, e con il voto favorevole della metà più uno dei presenti, salvo che la legge richieda una diversa maggioranza.

Art. 40
Attribuzioni

1. Spettano alla Giunta tutte le attribuzioni che, secondo la legge ed alla stregua delle previsioni di cui al vigente statuto ed ai regolamenti, non rientrano esplicitamente nelle

competenze del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei Dirigenti e degli organi di decentramento comunale.

2. Salve le competenze dei Dirigenti, la Giunta provvede in materia di acquisti, alienazioni e permuta immobiliari, appalti e concessioni quando atti fondamentali del Consiglio abbiano stabilito il metodo di aggiudicazione e l'importo di massima.

CAPO IV

Il Sindaco

Art. 41

1. Il Sindaco

- a) rappresenta la città e l'Ente;
- b) esprime la politica amministrativa del Comune ed é responsabile dell'Amministrazione;
- c) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli Uffici e alla esecuzione degli atti;
- d) nomina e revoca gli Assessori;
- e) nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in Aziende, istituzioni e società;
- f) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali;
- g) convoca e presiede la Giunta comunale, della quale promuove e dirige l'attività;
- h) può delegare ai singoli Assessori atti di sua competenza, con potere di avocazione e di riassunzione del provvedimento in ogni momento;
- i) esercita le altre attribuzioni previste dalla legge.

Art. 42

Il Vice Sindaco

1. Il Sindaco nomina, fra gli Assessori, il Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco le funzioni di Sindaco vengono svolte dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO IV
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI DEL PERSONALE

CAPO I
Organizzazione Amministrativa del Personale

Art. 43
Organizzazione amministrativa

1. L'organizzazione amministrativa del Comune si articola in dipartimenti, servizi ed uffici.
2. Possono essere costituite aree funzionali per specifici obiettivi e programmi.
3. I dipartimenti, i servizi, gli uffici e le aree funzionali, nonché le modalità per l'individuazione del titolare, sono disciplinate dal regolamento, nel rispetto dei principi di buon andamento, imparzialità ed efficienza in conformità ai seguenti criteri:
 - a) organizzazione in relazione alla funzione e ai compiti assegnati, anche mediante scomposizione e riorganizzazione delle strutture;
 - b) decentramento delle strutture in relazione alle esigenze organizzative e agli interessi dei cittadini;
 - c) attuazione di forme di coordinamento, anche a mezzo di conferenza di servizi interna, sia in relazione ai compiti, sia per il conseguimento degli obiettivi complessi;
 - d) pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa ai fini della partecipazione dei cittadini alla medesima.
4. Il Sindaco, nel rispetto dei criteri di cui al comma precedente, definisce la distribuzione dei servizi fra i dipartimenti.

Art. 44
Personale

1. Il Comune di Napoli tutela la dignità del lavoro, valorizza l'assolvimento del dovere e la professionalità, premia il merito, la produttività e l'efficacia.

2. Il dipendente comunale deve svolgere i propri compiti con disciplina ed onore, rispettando i diritti e gli interessi dei cittadini e prestando adeguata attenzione alle loro esigenze.
3. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale, in coerenza con i suindicati criteri di organizzazione del lavoro, attraverso la formazione e l'aggiornamento.

Art. 45

Uffici per la gestione del personale e per le relazioni sindacali

1. Il Comune istituisce e disciplina con regolamento uffici di gestione, valutazione e valorizzazione del personale, in conformità coi principi di cui all'art. 43 del presente statuto, e in specie per la migliore utilizzazione delle attitudini dei dipendenti, per il coordinamento dell'attività amministrativa, per la verifica della pari opportunità tra uomini e donne nelle assunzioni e nella progressione di carriera e a questo scopo promuove azioni positive.
2. Il Comune istituisce e disciplina con regolamento un ufficio preposto a curare la verifica dell'applicazione degli accordi nazionali e decentrati e a collaborare alla prevenzione e alla composizione dei conflitti sindacali.

Art. 46

Segretario Generale

1. Ferme restando le attribuzioni di legge, il Segretario Generale sovrintende all'azione amministrativa del Comune nel suo complesso e coordina l'attività dei responsabili dei dipartimenti, dei servizi e degli uffici, nel rispetto delle competenze a ciascuno assegnate e delle direttive del Sindaco.

Art. 47

Vicesegretario generale

1. Il Segretario generale é coadiuvato dal Vicesegretario, che ne esercita altresì le funzioni in caso di vacanza, assenza o impedimento.

CAPO II

Dirigenza

Art. 48

Competenze e responsabilità dei dirigenti

1. Ai dirigenti spettano, nei settori di rispettiva competenza, la gestione finanziaria, tecnica o amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione degli Uffici e del lavoro, e in particolare la emanazione di provvedimenti di autorizzazione, licenze, concessioni e simili.
2. Ai Dirigenti spetta altresì l'adozione degli atti dovuti previsti dalla legge e dai regolamenti, gli atti meramente esecutivi nonché gli atti che impegnano il Comune verso l'esterno ed espressamente indicati dal regolamento.
3. Oltre alla responsabilità della corretta ed efficiente gestione, sono direttamente responsabili dell'esecuzione degli atti, dell'attuazione delle scelte e dei programmi e del risultato dell'attività svolta dagli Uffici a cui sono preposti.
4. Ogni anno i dirigenti presentano una relazione al Sindaco e agli organi collegiali in ordine allo stato di attuazione dei programmi e ai risultati conseguiti.
5. Le responsabilità dei dirigenti devono essere valutate anche in rapporto all'attuazione del programma amministrativo approvato dal Consiglio Comunale, ai programmi annuali o finalizzati a specifici obiettivi dell'Amministrazione nonché alle risorse finanziarie e strumentali rese disponibili con l'approvazione del bilancio annuale e di quello poliennale.

Art. 49

Incarichi di direzione

1. Gli incarichi di direzione di uffici e di servizi o di area funzionale sono conferiti dal Sindaco.
Sono a tempo determinato, per la durata massima di quattro anni, tenuto conto della professionalità degli incarichi in rapporto agli obiettivi e ai programmi da realizzare.

2. L'incarico di direzione dell'area funzionale comporta la sovrintendenza, mediante coordinamento, dei vari servizi interessati all'area, limitatamente alla realizzazione degli obiettivi e programmi indicati.

Art. 50

Contratti ad esperti

1. La copertura di posti di direzione di uffici e di servizi o di coordinamento di aree funzionali, nonché l'espletamento di compiti di alta specializzazione, può essere conferita, con contratti a termine, a persone estranee all'amministrazione comunale, di riconosciuta elevata professionalità, nei modi e termini di cui al regolamento.
2. I contratti di cui al precedente comma sono stipulati su delibera motivata dalla Giunta che stabilisce oggetto, durata e compenso per incarico.

CAPO III

Incarichi di collaborazione esterna

Art. 51

Tipologia, presupposti, modalità

1. Con deliberazione di Giunta municipale sono conferiti gli incarichi di collaborazione esterna, concernenti attività professionali, di studio e di ricerca, e prestazioni d'opera di natura tecnica, per esigenze particolari dell'amministrazione prospettate anche dal dirigente di un servizio.
2. Il Consiglio comunale istituisce elenchi differenziati secondo criteri di specializzazione per il conferimento degli incarichi di collaborazione esterna.
3. I requisiti per l'iscrizione agli elenchi e le modalità di scelta tra gli iscritti sono stabiliti con regolamento.
4. Per prestazioni di straordinaria rilevanza, l'Amministrazione può conferire incarichi senza valersi degli elenchi, anche utilizzando lo strumento del concorso di idee.

CAPO IV

Rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni

Art. 52

Criteri e modalità

1. Il Consiglio comunale con atto regolamentare fissa gli indirizzi per la nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni. Tali indirizzi devono informarsi ai principi della trasparenza e della comprovata professionalità, della preventiva adeguata pubblicità delle candidature e della garanzia di rappresentanza delle minoranze.
2. Il regolamento indica, inoltre, le cause di incompatibilità.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

Principi Fondamentali

Art. 53

Finalità e criteri generali

1. Il Comune organizza e gestisce i servizi pubblici a fini di utilità e di promozione dello sviluppo economico e civile.
2. I Servizi pubblici, compatibilmente con il loro oggetto e con le loro finalità, sono gestiti con criteri imprenditoriali mediante le strutture e nelle forme che assicurino il più alto livello di efficienza ed economicità e che garantiscano, in ogni caso, la separazione tra compiti politici e gestionali.
3. Le deliberazioni consiliari per l'assunzione e la scelta delle forme più idonee di gestione dei servizi pubblici sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che ne illustra gli aspetti economici e finanziari.

4. L'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici si ispira ai principi di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.

Art. 54

Gestione dei servizi pubblici

1. Il Comune attiva e gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un' istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, per ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) mediante aziende speciali, per servizi di notevole rilevanza economica e imprenditoriale;
 - d) mediante istituzioni, per servizi privi di rilevanza o natura imprenditoriale;
 - e) mediante società per azioni, con la partecipazione diretta del Comune e quella di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, quando sia opportuna in relazione alla natura del servizio da erogare.
2. Al fine di assicurare l'efficienza dei servizi, il Consiglio Comunale determina, compatibilmente con le forme di gestione, le finalità e gli indirizzi, le caratteristiche qualitative del servizio da erogare, l'ammontare dei costi sociali a carico del Comune e degli altri enti pubblici.
3. Il controllo sull'osservanza dei criteri, di cui al comma 2 dell'articolo che precede, é svolto da una struttura tecnica che riferisce annualmente al Consiglio sui risultati della gestione.

CAPO II

Aziende speciali

Art. 55

Natura e funzioni

1. L'azienda speciale é ente strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale. Può attivare e gestire più servizi, per i quali redige contabilità separate.
2. Organi dell'Azienda sono il Presidente, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore.

3. Lo statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio Comunale contestualmente alla delibera istitutiva dell'ente. Con la stessa delibera il Comune determina e conferisce il capitale di dotazione dell'azienda e approva la pianta organica.
4. La copertura dell'organico aziendale é assicurata, secondo il seguente ordine preferenziale:
 - a) mediante assunzione del personale già addetto al servizio pubblico per il quale è stata costituita l'azienda;
 - b) mediante reclutamento nelle forme previste dalla normativa del settore.
5. La disposizione di cui alla lettera a) del precedente comma non si applica nell'ipotesi in cui il servizio fosse in precedenza svolto nelle forme della concessione, della società mista e dell'appalto.
6. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un organo di revisione e forme autonome di verifica gestionale.
7. L'azienda speciale può costituire società di capitali o assumervi partecipazioni.
8. L'azienda, oltre che con soggetti privati, può altresì promuovere e stipulare accordi e convenzioni con altri soggetti pubblici.

Art. 56

Statuto

1. Lo statuto delle aziende speciali si conforma ai seguenti principi:
 - a) separazione dei poteri di indirizzo e controllo rispetto ai poteri di gestione, attribuiti al direttore ed ai dirigenti;
 - b) responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna dell'azienda.

Lo statuto determina la composizione del Consiglio di Amministrazione, costituito dal Presidente e da un numero pari di membri, non superiore a sei, ed individua le competenze degli organi dell'azienda. Determina, altresì, le competenze del direttore e dei dirigenti, anche con riguardo agli atti aventi rilevanza esterna.

Art. 57

Consiglio di Amministrazione e Presidente

1. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, nel rispetto degli indirizzi a norma dell'art. 52.

2. Il Consiglio di Amministrazione resta in carica fino all'insediamento dei successori.
3. Il Sindaco revoca il Consiglio di Amministrazione o alcuno dei suoi componenti, con atto analiticamente motivato, per gravi abusi o inefficienza. Con il provvedimento di revoca, il Sindaco nomina i successori.
4. In caso di cessazione anticipata dalla carica dell'organo o di alcuno dei suoi componenti, la nomina dei successori deve intervenire entro 45 giorni.

Art. 58

Direttore

1. Il Direttore é nominato secondo le norme dello statuto dell'azienda, che può prevedere la nomina di un Vicedirettore.
2. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'azienda ed esercita le funzioni attribuitegli dallo statuto a norma dell'art. 56.

Art. 59

Atti fondamentali

Sono atti fondamentali delle aziende speciali:

- il Piano Programma;
- il Bilancio Economico di previsione pluriennale ed annuale;
- il conto consuntivo;
- la costituzione di società di capitali;
- l'assunzione di partecipazioni.

Art. 60

Rapporti con il Comune

1. Il Consiglio Comunale approva gli atti fondamentali.
2. Ai fini del controllo di cui al comma precedente, l'azienda trasmette al Comune le proprie deliberazioni nel termine di dieci giorni dall'adozione.

3. Il Consiglio Comunale esercita la vigilanza sull'operato dell'azienda, verificandone la conformità ai fini statutari.
4. Il Consiglio comunale provvede con il proprio bilancio alla copertura degli eventuali costi sociali del servizio. Il regolamento di contabilità comunale disciplina le modalità di coordinamento contabile e finanziario dell'azienda con la contabilità e i bilanci del Comune.
5. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione predispone annualmente per il Consiglio comunale una relazione sull'andamento dell'Azienda, illustrando programmi e bilanci, ove richiesto potrà essere sentito personalmente dal Consiglio e dalle commissioni.

CAPO III

Istituzione

Art. 61

Natura e Funzioni

1. L'istituzione é organismo del Comune, dotato di autonomia gestionale per l'esercizio dei servizi sociali che non hanno rilevanza imprenditoriale.
2. Il Consiglio comunale approva il regolamento per il funzionamento delle istituzioni.

Art. 62

Costituzione

1. La deliberazione istitutiva é adottata dal Consiglio comunale che determina le finalità, le competenze e la necessaria dotazione finanziaria e di personale dell'istituzione nonché, eventualmente, la durata.
2. Organi dell'istituzione sono i Presidenti, il Consiglio di amministrazione e il Direttore.

Art. 63

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione é composto dal Presidente e da due o quattro membri; il numero dei componenti é fissato dalla deliberazione istitutiva.

2. Per la nomina, la durata in carica e la cessazione del Presidente e dei componenti del Consiglio di Amministrazione si applica il precedente articolo 57.
3. Il Consiglio di Amministrazione determina gli obiettivi dell'attività dell'Istituzione in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal Comune, redige il bilancio annuale preventivo e consuntivo, i bilanci pluriennali e i programmi generali e settoriali, adotta gli atti generali previsti dal regolamento.

Art. 64

Presidente

1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione e ne coordina l'attività in armonia con gli indirizzi dettati dal Comune.
2. Il Presidente rappresenta l'Istituzione nei rapporti con i terzi ed in giudizio, adotta, sotto la sua responsabilità i provvedimenti urgenti e indifferibili da sottoporre alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella prima seduta successiva.

Art. 65

Direttore

1. Il Direttore é nominato dalla Giunta Municipale su proposta del Consiglio di amministrazione.
2. Il rapporto di lavoro del Direttore é disciplinato da contratto di diritto privato e non può avere durata superiore a quattro anni.
3. Il contratto é rinnovabile con le procedure e modalità dei precedenti commi.
4. Il Regolamento delle Istituzioni indica i requisiti per la nomina dei Direttori.
5. Il Direttore ha la responsabilità gestionale e compie, in piena autonomia, gli atti indicati nel Regolamento delle Istituzioni.

Art. 66

Personale

1. Il personale necessario al funzionamento dell'Istituzione é individuato dalla Giunta comunale tra i dipendenti del Comune.

2. La delibera istitutiva di cui al precedente articolo 62 nel determinare la dotazione di personale, ne individua le qualifiche.

Art. 67

Controlli

1. Il Consiglio comunale esercita la vigilanza sull'attività delle Istituzioni e verifica i risultati della gestione.
2. Il Consiglio comunale approva il bilancio e gli atti fondamentali. Il Consiglio di amministrazione dà comunicazione al Consiglio comunale di tutti i propri atti entro il termine di 10 giorni dall'adozione, alla stregua del Regolamento delle Istituzioni.
3. Il Presidente del Consiglio di amministrazione predispone annualmente per il Consiglio comunale una relazione sull'andamento dell'Azienda illustrando programmi e bilanci; ove richiesto può essere sentito personalmente dal Consiglio comunale e dalle Commissioni.

CAPO IV

Società per Azioni

Art. 68

Costituzione

1. La forma di gestione a mezzo di Società per Azioni di cui al precedente articolo 54, I comma, lett. e) viene stabilita dal Consiglio comunale con deliberazione che, nell'approvare lo schema dello statuto societario, determina gli scopi, la quota minima di partecipazione del Comune al capitale, che non può essere inferiore al 20%, il numero dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di nomina comunale, anche per assicurare il controllo dell'Ente locale nelle decisioni fondamentali relative al funzionamento del servizio; a tal fine possono individuarsi atti dell'assemblea della società, predeterminati, che per essere approvati devono conseguire il voto favorevole dei rappresentanti del Comune.
2. Lo statuto della società per azioni deve prevedere che il Comune, indipendentemente dalla durata ivi stabilita, trascorso il termine di 5 anni, può deliberare il mutamento della forma di

assunzione del servizio, senza nessun indennizzo per la società, salvi i diritti dei soci derivanti dallo scioglimento della stessa.

CAPO V

Mutamento della forma di gestione dei servizi pubblici

Art. 69

Criteri generali per modifiche della forma di gestione

1. In ipotesi di mutamento di gestione dei servizi pubblici, deliberata dal Consiglio comunale, ai rapporti giuridici in atto, facenti capo alla precedente forma di assunzione del servizio, si provvede, ove necessario, attraverso una gestione liquidatoria affidata ad un Commissario di nomina sindacale. Il Commissario per la sua attività si avvale degli uffici comunali.
2. La liquidazione di società a partecipazione comunale che gestiscono servizi pubblici é regolata dalle norme del codice civile.
3. In caso di nuova gestione del servizio, il Comune può conferire, al nuovo soggetto gestore del servizio, il capitale di dotazione di sua competenza, o parte di essa, acquisendolo dal precedente titolare della gestione del servizio, previo pagamento del relativo costo da determinarsi a mezzo di perito nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli.
4. Il personale già addetto all'assolvimento del servizio viene assunto dal nuovo soggetto, nei limiti delle esigenze funzionali di questo. Tale previsione non opera nell'ipotesi in cui la nuova forma di gestione del servizio é quella della società a partecipazione pubblica o della concessione.

TITOLO VI

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI

CAPO I

Strutture

Art. 70

Finalità

1. Il Comune di Napoli promuove forme di cooperazione e di associazione con altri Enti locali territoriali per l'esercizio coordinato di funzioni o di servizi ovvero per la gestione comune dei servizi.

Art. 71

Consorzio per la gestione di servizi

1. Ai Consorzi costituiti per la gestione di servizi si applicano le disposizioni stabilite per le Aziende speciali del titolo V capo II del presente statuto.

CAPO II

Accordo di Programma

Art. 72

Iniziative e conclusione

1. Il Sindaco é autorizzato dalla Giunta a convocare la conferenza tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate prevista dall'art. 27 c. 3 L. 142 del 1990, e a partecipare ad essa.
2. Il Sindaco sottopone per l'approvazione lo schema di accordo di programma al Consiglio o alla Giunta, in ragione delle rispettive competenze, almeno trenta giorni prima dell'adunanza della conferenza fissata per la conclusione dell'accordo. Egli conclude l'accordo o dichiara l'indisponibilità del Comune a concluderlo in conformità alle determinazioni della Giunta o del Consiglio.

Art. 73

Variazioni di strumenti urbanistici

1. Quando l'accordo di programma produca variazioni degli strumenti urbanistici, lo schema di accordo, approvato dal Consiglio comunale e completo dell'intera documentazione, é

depositato per venti giorni presso la Segreteria del Comune; nei venti giorni successivi alla scadenza di tale deposito é consentita a tutti gli interessati la presentazione di osservazioni, con allegati documenti, sulle quali il Consiglio comunale si pronuncia in sede di approvazione ai sensi del precedente articolo 72.

2. Il Sindaco conclude l'accordo in conformità alle determinazioni del Consiglio e cura che in esso sia contemplata la condizione risolutiva della ratifica da parte del Consiglio comunale.
3. L'accordo concluso é immediatamente comunicato alle competenti Commissioni Consiliari, che valutano la corrispondenza del suo contenuto alle determinazioni del Consiglio.
4. Il Sindaco chiede al Presidente la convocazione del Consiglio comunale per la ratifica in una data compresa nei venti giorni dalla conclusione.
5. In caso di mancata ratifica da parte del Consiglio, il Sindaco comunica alle altre amministrazioni interessate la risoluzione dell'accordo.

TITOLO VII FINANZA E CONTABILITÀ

CAPO I Risorse Finanziarie e Beni

Art. 74 Finanza comunale

1. La finanza comunale si fonda sul principio della certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune ha autonomia impositiva nel campo delle imposte, delle tasse, delle tariffe e dei corrispettivi, in conformità alle leggi dello Stato e della Regione e in armonia della finanza pubblica.
3. Le tariffe e i corrispettivi per i servizi pubblici a carico degli utenti sono determinati di norma secondo il criterio della diversificazione degli oneri in rapporto alla potenzialità economica dei cittadini.

Art. 75

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il bilancio annuale di previsione é redatto in termini finanziari di competenza e di cassa, nell'osservanza dei principi del pareggio, dell'integrità, dell'universalità e della pubblicità.
2. Per una gestione efficiente ed efficace, il bilancio formato col sistema della previsione finanziaria é integrato da un sistema di controllo per obiettivi che raffronta, ai vari livelli, i risultati effettivi rispetto a quelli preventivati con i dati desunti dalla contabilità economica.
3. Prima della presentazione del bilancio, la Giunta sottopone all'approvazione del Consiglio un documento di programmazione economica relativo alla manovra finanziaria per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, con i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale.

Art. 76

Beni

1. Il Comune ha un demanio e un patrimonio.
2. La gestione dei beni é disciplinata dal regolamento di contabilità, formulato anche secondo criteri di rappresentazione che ne privilegino la funzionalità economica.
3. Per comprovate ragioni di convenienza ed efficienza, l'inventariazione e la gestione, dei beni possono anche essere disgiuntamente affidati a privati.

CAPO II

Attività Negoziale

Art. 77

Attività contrattuale

1. L'attività contrattuale del Comune si svolge nei limiti della programmazione di bilancio, secondo principi di efficienza, di economicità e in vista del migliore impiego delle risorse disponibili, in conformità alle previsioni normative nazionali e comunitarie.

2. Con la deliberazione che avvia il procedimento contrattuale ne viene individuato il responsabile nella persona di un Dirigente del servizio competente e vengono stabiliti i termini per la stipula e per l'esecuzione del contratto.
3. Il Regolamento prevede forme e strutture di verifica sulla formazione ed esecuzione dei contratti.

Art. 78

Scelta del contraente

1. Quando l'esecuzione di opere pubbliche o di forniture avvenga col sistema dell'appalto, l'amministrazione si avvale per la scelta del contraente dei metodi del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della trattativa privata, nei casi e nei modi previsti dalla normativa comunitaria e statale e secondo quanto stabilito dal regolamento.
2. Ai fini della trasparenza amministrativa sono istituiti il bollettino degli appalti, dei sub-appalti e delle forniture e gli Albi delle imprese di fiducia del Comune.
3. Il contenuto e le forme di pubblicità del bollettino o requisiti per l'iscrizione agli albi, di cui al precedente comma, sono stabiliti dal regolamento.

CAPO III

Revisione Economico-Finanziaria

Art. 79

Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti é organo tecnico indipendente.
2. Svolge funzioni di consulenza economico-finanziaria e di collaborazione tecnica con il Consiglio comunale, di controllo sulla regolarità contabile e finanziaria e sulla efficienza della gestione del Comune e delle istituzioni.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue funzioni anche nei confronti delle Municipalità.

Art. 80

Requisiti, elezione, durata in carica

1. Il Consiglio comunale elegge, a maggioranza dei due terzi dei componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti scegliendone un componente tra gli iscritti nel ruolo dei revisori; uno tra gli iscritti nell'Albo dei Dottori commercialisti con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni; uno tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri con effettivo esercizio della professione da almeno dieci anni.
2. Non sono eleggibili all'ufficio di revisore dei conti i Consiglieri comunali, i loro parenti e affini entro il quarto grado, coloro che sono legati al Comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.
3. Il componente scelto tra gli iscritti al ruolo dei revisori ufficiale dei conti funge da Presidente del Collegio.
4. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo, oppure la mancata partecipazione a due riunioni consecutive del Collegio, qualora non si tratti di assenza per causa di forza maggiore, comportano la decadenza dall'ufficio.
5. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono revocabili solo per inadempienza.
6. Ai Revisori dei Conti spetta un compenso annuo, stabilito al momento della nomina.

Art. 81

Controllo di gestione

1. La vigilanza sull'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'attività amministrativa del Comune viene svolta da uno speciale ufficio, che può avvalersi anche del metodo dell'analisi costi-benefici.
2. L'ufficio per il Controllo economico di gestione é alle dirette dipendenze del Sindaco; opera come supporto del Collegio dei Revisori dei Conti; esprime alla Giunta valutazioni sulle proposte dei piani poliennali.
3. Il Consiglio comunale, nel deliberare sulle proposte di cui al precedente comma, motiva con riferimento alle valutazioni dell'ufficio per il controllo economico di gestione.

TITOLO VIII

DECENTRAMENTO

Art. 82
Municipalità

1. Il Comune di Napoli istituisce le “Municipalità” quali soggetti titolari di più ampie ed accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinandone con Regolamento il numero e gli ambiti territoriali.
Le Municipalità adottano, in autonomia, la propria denominazione con deliberazione del Consiglio a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti e previo referendum nei termini e con le modalità indicate nel Regolamento comunale.
Le Municipalità risolvono le controversie relative ai confini mediante accordo da ratificare dai rispettivi Consigli con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
2. Le Municipalità sono ambiti di partecipazione, consultazione e gestione di servizi, nonché di esercizio delle funzioni conferite dal Comune.
3. Sono organi di governo della municipalità:
 - il Presidente;
 - il Consiglio;
 - la Giunta.
4. Il Regolamento comunale può prevedere l’istituzione di altri organi a rilevanza interna.

Art. 83
Consigli delle Municipalità, composizione, organizzazione interna e scioglimento

1. Il numero dei componenti il Consiglio è stabilito dal regolamento per l’elezione dei Consigli delle Municipalità secondo un criterio di proporzionalità con il numero degli abitanti della Municipalità.
Ai sensi dell’art. 3 del presente Statuto deve essere necessariamente garantita la presenza di entrambi i sessi nelle Giunte e negli Organi collegiali delle Municipalità.
In ciascuna lista delle Municipalità nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei consiglieri assegnati; in caso di quoziente frazionario si procede all’arrotondamento all’unità prossima.
2. I Consigli delle Municipalità sono eletti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento, a suffragio universale e diretto contestualmente alla elezione del Presidente ed in

concomitanza con il rinnovo del Consiglio Comunale. Alla elezione dei Consigli delle Municipalità si applica, per quanto compatibile, la normativa per la elezione dei Consigli Comunali nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti.

3. Le condizioni di candidabilità, di eleggibilità, di compatibilità e le cause di sospensione e di decadenza di diritto sono disciplinate dalla legge.
4. I Regolamenti comunali disciplinano la prima convocazione dei Consigli delle municipalità, nonché la convalida, la decadenza e la surrogazione per la carica di consigliere.
5. Il Consiglio delle Municipalità disciplina con regolamento la propria organizzazione interna.
6. Il Consiglio della Municipalità, oltre che nei casi disciplinati dalla legge, è sciolto:
 - a) in caso di dimissioni contestuali o rese contemporaneamente al protocollo della Municipalità della metà più uno dei Consiglieri assegnati o in caso di decadenza della maggioranza dei Consiglieri assegnati;
 - b) in caso di riduzione dell'Organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;
 - c) in caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Presidente;
 - d) in caso di dimissioni del Presidente o di approvazione di una mozione di sfiducia;
 - e) quando compie atti contrari alla Costituzione o quando, nonostante la diffida motivata del Sindaco, su mandato del Consiglio Comunale, insiste in gravi e persistenti violazioni di Legge, dello Statuto e dei Regolamenti o sul mancato esercizio delle funzioni;
 - f) quando si riscontrino gravi irregolarità nella gestione dei servizi e delle risorse assegnate;
 - g) per gravi motivi di ordine pubblico.

Nei casi indicati sub a), b), c), e d) il Consiglio della Municipalità è sciolto con provvedimenti del Sindaco; negli altri casi il Consiglio è sciolto dal Consiglio Comunale con atto approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti.

Lo scioglimento per qualsiasi causa del Consiglio Comunale comporta automaticamente lo scioglimento dei Consigli delle Municipalità, i quali, tuttavia, continuano ad esercitare le loro funzioni fino al rinnovo. Dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali i Consigli delle Municipalità possono adottare solo gli atti urgenti ed improrogabili.

7. Il Consiglio delle Municipalità è l'organo di governo, di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Esso rappresenta la collettività della Municipalità nell'ambito dell'unità del Comune. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal Regolamento interno, che prevede le modalità per la convocazione, per la presentazione e la discussione delle proposte

- e indica il numero necessario per la validità delle sedute che, in ogni caso, non deve essere inferiore ad un terzo dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Presidente. Il Regolamento determina, altresì, i poteri delle commissioni consiliari permanenti e ne stabilisce il numero - nel rispetto del limite stabilito dal Regolamento comunale - l'organizzazione, il funzionamento, l'assegnazione dei componenti, le competenze e le forme di pubblicità. Il Regolamento è approvato con il voto favorevole della maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.
8. I Consigli, nelle funzioni assegnate alle Municipalità, hanno competenza su tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Presidente, alla Giunta o ai dirigenti.
 9. I Consigli delle Municipalità esercitano autonomamente l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio comunale o della Giunta comunale, di interesse di più Municipalità, nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento. La proposta deve essere esaminata dal Consiglio comunale o dalla Giunta nel termine stabilito dal Regolamento.
 10. I Consiglieri delle Municipalità, oltre che nei casi disciplinati dalla legge, decadono dalla carica:
 - per la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio;
 - nel caso in cui non si astengano dal prendere parte direttamente o indirettamente a servizi, anche sostitutivi, esazioni di diritti, appalti di opere o somministrazione di forniture di interesse del Comune o di enti o aziende soggetti al controllo o vigilanza del Comune stesso. Il Regolamento disciplina le procedure di decadenza garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
 11. I Consiglieri delle Municipalità possono ottenere, a richiesta, che il gettone di presenza previsto dalla legge per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali sia trasformato in indennità di funzione sempre che tale indennità non comporti maggiori oneri per la Municipalità. Il Regolamento prevede l'applicazione di detrazioni dalla indennità di funzione in caso di non giustificata assenza dei Consiglieri dalle sedute degli organi collegiali.

Art. 84

Presidente della Municipalità. Elezione e compiti.

1. Il Presidente della Municipalità è eletto a suffragio universale e diretto, in unico turno, contestualmente alla elezione del Consiglio della Municipalità.

E' proclamato eletto Presidente il candidato alla carica che ottiene il maggior numero di voti validi e, a parità di voti, il più anziano di età. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Presidente, il Consiglio della Municipalità è sciolto.

Alla elezione del Presidente si applica, per quanto compatibile, la normativa per la elezione del Sindaco nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti. Si applicano altresì al Presidente le norme previste per il Sindaco al capo II del titolo III del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267.

2. Il Presidente è l'organo responsabile dell' amministrazione della Municipalità, rappresenta la Municipalità, convoca e presiede il Consiglio, soprintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici ed alla esecuzione degli atti. Esercita, inoltre, le funzioni delegategli dal Sindaco anche nella qualità di Ufficiale di Governo.

Distintivo del Presidente è la fascia bicolore con i colori della città di Napoli e con lo stemma del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra. Ove delegato dal Sindaco, il Presidente indossa la fascia tricolore prevista per il Sindaco.

3. Il Presidente della Municipalità cessa dalla carica per impedimento permanente, per rimozione o decadenza nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto, per dimissioni, nonché a seguito di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, secondo le modalità previste dal Regolamento.

Le dimissioni del Presidente diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio.

Art. 85

La Giunta della Municipalità

1. La Giunta è organo esecutivo delle Municipalità, svolge le funzioni indicate al comma successivo ed è composta dal presidente, che la presiede e da quattro assessori nominati dal presidente, di cui tre anche al di fuori dei componenti del Consiglio tra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere, e l'altro, con la funzione di vice presidente esclusivamente tra i consiglieri.

La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere. Il componente della Giunta con le funzioni di vice presidente conserva la carica di consigliere. La nomina degli assessori da parte del presidente deve garantire in ogni caso, la rappresentanza dei due sessi.

Ad ogni assessore è assegnata dal presidente una delega specifica nell'ambito delle competenze peculiari della Municipalità.

2. La Giunta collabora con il presidente nell'attuazione del programma e degli indirizzi generali del Consiglio e svolge attività preparatoria e di impulso nei confronti del Consiglio, nonché funzioni di controllo sull'attività gestionale. La Giunta svolge inoltre ogni altra funzione prevista nel regolamento.
3. Il presidente può sostituire uno o più membri della Giunta dandone motivata comunicazione nella prima seduta utile del Consiglio.
4. La Giunta decade in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente, in caso di approvazione della mozione di sfiducia al presidente o in caso di scioglimento del Consiglio.
5. Al vice presidente è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 75% di quella prevista per il presidente; agli altri 3 assessori è corrisposta una indennità mensile di funzione pari al 65% di quella prevista per il presidente.

Art. 86

Conferenza dei Presidenti delle Municipalità

E' istituita la conferenza permanente dei presidenti delle Municipalità a cui partecipano il sindaco, l'assessore delegato, il presidente del Consiglio comunale ed i presidenti delle Municipalità.

I compiti e le funzioni sono stabiliti con il regolamento dei Consigli delle Municipalità.

Art. 87

Commissioni Consiliari

I Consigli delle Municipalità si avvalgono di commissioni, costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. La presidenza di commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia è attribuita alle opposizioni. Il regolamento determina il numero e i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

Art. 88

Funzioni delle Municipalità

1. 1. Alla Municipalità sono attribuite con regolamento le funzioni nei seguenti settori:
 - manutenzione urbana di rilevanza locale;
 - attività socio-assistenziale sul territorio della Municipalità restando al Comune il compito di assicurare uniformità agli interventi su tutto il territorio comunale;
 - attività scolastiche, culturali e sportive di interesse locale;
 - gestione di servizi amministrativi a rilevanza locale.
2. Le Municipalità:
 - esercitano le proprie competenze nel rispetto degli indirizzi generali formulati dal Consiglio Comunale, dalla Giunta e dal sindaco o suo delegato;
 - esercitano le funzioni delegate dal Comune nel rispetto dei limiti e degli indirizzi indicati nell'atto di delega;
 - partecipano direttamente alla elaborazione di atti fondamentali del Comune, all'assegnazione delle risorse e, mediante un proprio documento contabile di previsione annuale e pluriennale, alla elaborazione del bilancio annuale di previsione del Comune e degli allegati previsti per legge. Il documento contabile delle Municipalità è formato con il contributo dei sindacati, del comitato delle associazioni e delle altre realtà socio-economiche esistenti sul loro territorio ed è presentato al Comune entro il 30 novembre di ogni anno. Il Consiglio comunale procederà con apposito atto alla regolamentazione degli elementi partecipativi.

Su richiesta discrezionale degli organi di governo del Comune esprimono pareri su qualsiasi argomento che interessi l'attività del Comune anche non ricadente nell'ambito della Municipalità.

Esprimono pareri obbligatori sugli atti del Comune indicati nel regolamento, nel quale sono previsti anche le modalità e i termini;

l'obbligatorietà del parere attiene alla sola richiesta formale e non anche all'acquisizione; possono esercitare, con le procedure previste dal Regolamento, le iniziative degli atti di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta che interessino più Municipalità.

Hanno competenza propositiva per la realizzazione di opere pubbliche sul proprio territorio; la proposta è esaminata dall'organo comunale competente entro sessanta giorni e comunque prima della formazione degli allegati al bilancio di previsione del Comune.

Possono stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi di comune interesse. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione delle Municipalità contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie e sono approvate dai relativi Consigli. Le Municipalità possono stipulare, inoltre, convenzioni con altre amministrazioni per disciplinare in modo efficace lo svolgimento, in collaborazione, di attività gestionali di loro interesse, sempre che da tali convenzioni non derivino spese non previste.

3. Alle Municipalità sono assegnate le funzioni direttamente strumentali all'esercizio delle competenze trasferite o delegate. Ad esse è inoltre attribuito l'utilizzo dei beni patrimoniali e non, necessari per l'esercizio delle medesime competenze.

Art. 89

Attribuzione di risorse

1. Per l'espletamento dei compiti e delle funzioni di loro competenza, alle Municipalità sono assegnate risorse umane, finanziarie e strumentali che esse gestiscono in conformità alle disposizioni di legge e di regolamento. L'ammontare delle risorse finanziarie è commisurato allo svolgimento delle funzioni attribuite e rapportato alle risorse complessivamente disponibili. L'entità delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna Municipalità è determinata in base a criteri di riparto oggettivi che tengano conto anche delle caratteristiche territoriali, ambientali e socioeconomiche delle Municipalità. Le risorse finanziarie sono iscritte secondo la classificazione strutturale nel bilancio comunale articolato per ciascuna Municipalità.

Le deliberazioni del Consiglio Comunale che trasferiscono alle Municipalità ulteriori funzioni devono indicare le risorse aggiuntive per farvi fronte.

Art. 90

Ordinamento delle Municipalità

1. Le Municipalità per l'esercizio delle funzioni assegnate hanno un proprio ordinamento dei servizi e degli uffici, in conformità ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale per l'Ordinamento del Comune e nei limiti delle risorse umane stabilite. L'Ordinamento prevede

presso ciascuna Municipalità un Servizio Autonomo di Ragioneria ed una struttura di collegamento con l'ufficio comunale del Difensore Civico. L'Ordinamento realizza la più ampia autonomia gestionale delle Municipalità nell'unità del Comune ed è approvato dalla Giunta Comunale.

2. Presso ciascuna Municipalità opera un Centro dei Servizi Sociali, nonché una struttura o comando di Polizia Municipale, alle dipendenze del Comando Centrale, per l'espletamento di tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti comunali. I rapporti tra la struttura e le Municipalità sono disciplinati dal Regolamento della Polizia Municipale.
3. E' istituito presso ciascuna Municipalità l'Ufficio per la trasparenza e l'accesso agli atti.

Articolo 91

Regime degli atti

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio della Municipalità per l'esercizio delle sue funzioni, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente e, qualora comporti impegno di spesa, o diminuzione di entrata, anche del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile. Il Dirigente amministrativo che assiste alle riunioni del Consiglio della Municipalità e ne cura la verbalizzazione, a richiesta del Presidente, esprime sulla proposta di deliberazione il parere in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
2. Le deliberazioni dei Consigli delle Municipalità diventano esecutive dopo il giorno successivo alla compiuta pubblicazione per quindici giorni consecutivi mediante affissione all'albo pretorio della Municipalità.
In caso di urgenza il Consiglio della Municipalità, a maggioranza assoluta dei componenti, può deliberare l'immediata esecutività.
3. Il Regolamento comunale può prevedere, in casi eccezionali tassativamente indicati, il controllo eventuale degli atti deliberativi da parte del Difensore Civico, su richiesta di una parte dei consiglieri.

TITOLO IX
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 92

Regolamenti comunali

1. Ove non sia diversamente stabilito dalla legge, i regolamenti per l'attuazione dello statuto sono adottati entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
2. Entro lo stesso termine, il regolamento per l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio comunale é adeguato alle previsioni del presente statuto.
3. Le disposizioni degli articoli 83 e 84, relative alla elezione diretta del Presidente e del Consiglio della Municipalità, si applicano a partire dalle prime elezioni effettuate in concomitanza con quelle per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Art. 93

Revisione dello statuto

1. Ciascun consigliere comunale, la Giunta, i Consigli delle Municipalità, un trentesimo degli elettori possono chiedere la revisione dello statuto mediante la presentazione di una proposta redatta in articoli.
2. Le proposte di revisione, prima dell'esame del Consiglio, sono affisse all'albo pretorio per trenta giorni consecutivi e dell'affissione viene dato avviso attraverso la stampa e gli altri mezzi di informazione.
3. Sulle proposte di revisione può essere indetto referendum consultivo nelle forme e con le modalità stabilite nel precedente titolo II, capo II.